

NOVITA' E ADEMPIMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2012 DEGLI ENTI LOCALI

05 dicembre 2011

Bazzan Caterina

1

I servizi pubblici

In materia di servizi pubblici in questi ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un'ampia produzione normativa e giurisprudenziale. Un punto di riferimento era diventato l'art. 23 bis della Legge 133/2008 articolo che è stato interamente abrogato in esito al referendum del 13 giugno 2011 e con lui il regolamento attuativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12.10.2010 sui SPL a rilevanza economica.

2

L'art. 4 legge 138/2011

Il vuoto normativo è stato ripristinato con l'art. 4 del [d.l. 138/2011](#), convertito in legge 138/2011 "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea", successivamente modificato dalla legge di stabilità 183/2011 che ha reintrodotto nel nostro ordinamento nazionale una disciplina organica in materia riprendendo in larga parte i principi già fissati con l'art. 23 bis.

3

Ambito di applicazione

Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano a tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

Servizio pubblico è una qualsiasi attività di produzione di beni o servizi a favore di terzi assoggettato ad un regime giuridico differenziato costituito da obblighi di soddisfacimento di interessi generali.

4

Ambito di applicazione

Sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina:

- il servizio di distribuzione di gas naturale (Disciplinato dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164)
- il servizio di distribuzione di Energia Elettrica (Disciplinato dalla legge 23 agosto 2004 n. 239)
- il servizio di trasporto ferroviario regionale (Disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422)
- la gestione delle farmacie comunali (Disciplinato dalla legge 2 aprile 1968 n. 475)
- Servizio idrico integrato

Fatta eccezione per le incompatibilità

5

Ambito di applicazione

Considerata l'esclusione espressa per l'idrico, in questo settore le modalità di affidamento restano quelle afferenti la normativa comunitaria, che consentono in sostanza di affidare il servizio mediante:

- gara ad evidenza pubblica, in questo caso in base alle normative inerenti gli appalti o le concessioni di servizi;
- società mista mediante selezione con gara a doppio oggetto del socio privato non generalista (quindi operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico Privato, senza dunque vincoli relativi alla percentuale di capitale detenuta dal privato stesso;
- gestione in *house providing* purchè in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

6

I principi di riferimento

La liberalizzazione diventa l'elemento fondante del sistema.

Per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica si deve quindi necessariamente verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

7

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Per capire quali sono i servizi pubblici locali di rilevanza economica dobbiamo esaminare la sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2010 chiamata a decidere sul regime delle competenze legislative tra Stato e regioni in tema di servizi pubblici locali. La corte si sofferma su alcuni punti:

- tra i servizi di interesse economico-generale e servizi pubblici di rilevanza economica vi sarebbe una sostanziale coincidenza ed omogeneità: sarebbero due identiche categorie giuridiche;
- il diritto comunitario consentirebbe, ma non imporrebbe, ai servizi di interesse economico generale, l'affidamento della gestione ad un soggetto di diritto pubblico;
- in virtù del suddetto assunto, lo Stato italiano avrebbe scelto con autonoma decisione politica (norma a questo punto non "comunitariamente necessaria") il proprio modello di gestione, escludendo appunto il ricorso ad un ente di diritto pubblico;
- i servizi di interesse economico generale, in quanto rientranti nella materia della tutela concorrenza, sarebbero di individuazione e competenza legislativa esclusiva dello Stato.

8

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Per la Corte le caratteristiche della nozione di «rilevanza» economica sono:

- a) che l'immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale, nel senso che è condizione sufficiente che il gestore possa immettersi in un mercato ancora non esistente, ma che abbia effettive possibilità di aprirsi e di accogliere operatori che agiscano secondo criteri di economicità;
- b) che l'esercizio dell'attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta **in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi** (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)

9

Come procedere?

Entro il 13 agosto 2012 gli enti locali dovranno effettuare una verifica finalizzata ad appurare la realizzabilità di una gestione liberalizzata e concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

A seguito di tale attività istruttoria si dovrà adottare una delibera "quadro" che evidenzii, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e gli elementi positivi per la previsione o mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

10

Diritto di esclusiva

Quando posso avere un diritto di esclusiva?
Quando sono in grado di dimostrare, mediante apposita istruttoria, che il mercato non è in grado di soddisfare un bisogno che ritengo fondamentale per la comunità locale.

11

La verifica

Comunque la verifica deve essere effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi pubblici economici, e dunque per svariate fattispecie, prima di marzo o giugno 2012.

Tale delibera dovrà essere poi trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

12

La verifica

La formalizzazione della verifica è necessaria sia per sviluppare l'affidamento con gara, ma anche per l'eventuale opzione della società mista e, soprattutto, per l'affidamento *in-house*. In questa ipotesi, infatti, l'attribuzione del diritto di esclusiva è una condizione necessaria perché si concretizzi l'affidamento diretto, il quale, per sua natura, esclude comunque gestioni contestuali o concorrenti.

13

La verifica

Per poter adottare la deliberazione, le amministrazioni devono attendere un decreto ministeriale (da emanare entro il 31.01.2012), con cui si definiranno i contenuti essenziali dell'atto quadro (in base al nuovo comma 33-ter), in particolare dovranno essere definiti i criteri per la preventiva analisi di mercato e disporre le modalità attuative rispetto alla prevista pubblicazione dei dati sui servizi resi e prevedere le ulteriori misure utili per l'attuazione della norma.

14

Art 4 commi 6-9 diritti esclusiva

Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui sopra, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

L'attribuzione dei diritti di esclusiva non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.

15

Art 4 commi 6-9 diritti esclusiva

Le imprese titolari dei diritti di esclusiva, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono in monopolio, devono operare mediante società separate.

Non è possibile affidare un servizio in esclusiva, senza aver effettuato l'analisi di mercato preventiva ed in assenza della delibera quadro.

Le società interamente pubbliche possono partecipare alle gare salvo divieti previsti dalla legge.

16

Art. 4 c. 11 bando di gara

Elenca i contenuti essenziali e minimi del bando di gara o della lettera invito a garanzia della parità di trattamento in ordine:

alla disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili

alla durata dell'affidamento che non deve essere superiore al periodo di ammortamento degli investimenti

alle forme di aggregazione limitative della concorrenza

alla composizione delle commissioni di gara e alle modalità per l'individuazione dei beni da cedere al nuovo gestore in caso di scadenza o cessazione anticipata del servizio.

17

Art. 4 c. 12 gara a doppio oggetto

Il comma 12 interviene sulla gara per la scelta del socio privato, c.d. "a doppio oggetto", nel caso di affidamento a società miste e prevede che in sede di gara al socio deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento di capitale, con l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

In tal caso il bando o la lettera di invito, oltre alle previsioni di cui al precedente comma 11, di norma, deve dare prevalenza, nella valutazione delle offerte, ai criteri basati su qualità e corrispettivo del servizio, piuttosto che sul prezzo delle quote societarie;

deve prevedere che il socio privato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata dello stesso, pena risoluzione del contratto, con conseguente riassegnazione;

deve contemplare altresì le modalità e i criteri per liquidare la partecipazione del socio alla scadenza dell'affidamento.

18

Art. 4 c. 13 Affidamenti in house

Se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house".

19

L'AFFIDAMENTO IN HOUSE

Trattandosi di deroga ai principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza, canoni fondamentali del trattato istitutivo della Comunità europea, tale istituto è stato ritenuto ammissibile solo nel rispetto di alcune rigorose condizioni, individuate dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate anche da quella nazionale in quanto si costituisce a favore dell'impresa affidataria una posizione di privilegio economico rispetto ad altri operatori del mercato.

20

Requisiti per i servizi pubblici in house

Società a capitale INTERAMENTE PUBBLICO

Per l'affidamento diretto del servizio vi deve essere:

1. controllo analogo inteso come possibilità di determinare gli obiettivi della società con la possibilità da parte dell'ente di esercitare poteri maggiori rispetto a quelli riconosciuti normalmente dal diritto societario al socio.
2. Devono realizzare la parte più importante dell'attività nei confronti dell'ente o gli enti che la controllano indipendentemente dal fatto che le prestazioni siano rese direttamente all'ente locale o agli utenti del servizio (servizio mensa, trasporto scolastico, asilo nido).

Indirettamente ne consegue che avrà un vincolo di territorialità per cui non possono partecipare a gare e ad altre società e/o enti

21

Art. 4 c. 14 vincoli società in house

Le società cosiddette "in house" affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto ministeriale.

Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti affidatari "in house" dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

Le società cosiddette "in house" e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al Codice dei Contratti pubblici (decreto legislativo 12.4.2006, n. 163, e successive modificazioni).

22

Art. 4 c. 16 vincoli società in house

Viene specificato che le società miste non sono tenute ad applicare le disposizioni del Codice dei Contratti limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite quando, la scelta del socio privato sia avvenuta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica che abbia avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'art. 32 comma3 nr 2) e 3) del codice dei contratti D.Lgs 163/06.

- 2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
- 3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

23

Art. 4 c. 17 vincoli società in house

Le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (principi sul reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni: adeguata pubblicità della selezione, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, pari opportunità, composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza)

Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi ad eccezione delle società quotate in mercati regolamentati.

24

Art. 4 c. 18 vincoli società in house

In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione dei conti.

In caso di affidamento del servizio attraverso l'utilizzo della prevista deroga per l'*in house*, la Legge di stabilità ha esplicitato il divieto generale di frazionamento del medesimo servizio.

25

Art. 4 c. 19-20 incompatibilità

Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti.

Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali.

26

Art. 4 c. 21 incompatibilità

Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore (sindaci, presidenti delle province, consiglieri dei comuni e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento) negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

27

Art. 4 c. 22 e succ. incompatibilità nelle commissioni di gara

I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale non possono essere nominati componenti della commissione di gara per servizi pubblici da affidare da parte del medesimo ente locale.

Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.

28

Art. 4 c. 28 gestione reti e beni strumentali

Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale il precedente gestore cede al subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

Se i beni strumentali non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

L'importo degli ammortamenti è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale.

29

Art. 4 c. 32 regime transitorio

Il regime transitorio degli affidamenti è il seguente:

31 marzo 2012

1. Cessano gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di 900.000,00;
2. gli affidamenti diretti non conformi ai principi comunitari dell'*in house providing*; quindi, anche gli affidamenti di valore inferiore ai 900.000,00 euro, non aventi le condizioni legittimanti (controllo analogo e attività prevalente).

30 giugno 2012

Cessano gli affidamenti diretti a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

30

Art. 4 c. 32 regime transitorio

Alla scadenza del CDS

1. Cessano le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
2. gli affidamenti diretti esistenti alla data del 1.10.2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40^o% entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30% entro il 31.12.2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano, rispettivamente, alla data del 30.6.2013 o del 31.12.2015.

31

Art. 4 c. 33 divieti per le società affidatarie dirette

Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare.

I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di servizio a condizione che sia stata indetta procedura di gara per il riaffidamento del servizio o sia stata adottata la decisione di procedere con affidamento in house ad altro soggetto.

32

Art. 4 c. 32 bis ruolo del Prefetto

Per gli affidamenti in essere, il prefetto accerta il rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dal periodo transitorio, ivi incluso le cessioni azionarie detenute dagli enti locali in società quotate.

Il prefetto potrà quindi definire un termine perentorio entro il quale l'ente locale dovrà provvedere alle dismissioni; trascorso inutilmente tale periodo sarà possibile per il Governo esercitare il potere sostitutivo con possibile commissariamento (viene richiamato l'art. 8 della legge 131/2003, di attuazione dell'art. 120 della Costituzione);

33

Art. 4 c. 33 bis tutela dei cittadini

Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

I gestori sono obbligati a rendere pubblici i livelli dei servizi resi, il prezzo medio per utente e gli investimenti medi, in maniera tale da renderne possibile, agli utenti, il confronto.

34

SERVIZI PUBBLICI E STRUMENTALI

Nella dottrina economica si distinguono due tipi di servizi:

1. I servizi strumentali necessari alla Pubblica Amministrazione per svolgere le funzioni di competenza. Secondo alcuni anche questi sono servizi pubblici, seppure in via mediata, perché il fine ultimo è la soddisfazione di un interesse pubblico. Altra parte della dottrina li qualifica invece come servizi "interni" "intermedi" in quanto offerti alla sola P.A..
2. I servizi pubblici in senso proprio: ossia i servizi diretti in via immediata al soddisfacimento di bisogni collettivi e quindi, in genere, offerti al pubblico.

35

I SERVIZI STRUMENTALI IL DECRETO BERSANI 1/2

I servizi strumentali trovano la loro definizione e regolamentazione nell'art. 13 del d.l. 223/2006 conv. L. 248/2006 Decreto Bersani.

Il decreto Bersani ammette l'utilizzo di società partecipate per la produzione di beni o servizi strumentali purché gli stessi siano funzionali alla attività dell'Ente Locale. In altre parole tali servizi siano necessari per lo svolgimento della finalità e competenze istituzionali.

36

I SERVIZI STRUMENTALI IL DECRETO BERSANI 2/2

In questo caso i vincoli sono:

- Capitale sociale pubblico o misto
- Oggetto sociale esclusivo
- Operare per gli enti affidanti (non possono operare con altri soggetti)
- Impossibilità di partecipazione a gare
- Impossibilità di partecipare ad altre società e/o enti

37

DECRETO BERSANI: SERVIZI STRUMENTALI

I requisiti precedenti non sono tuttavia sufficienti per garantire quel "controllo analogo" richiesto dalla disciplina comunitarie in quanto occorrono maggiori poteri di controllo e di ingerenza dell'ente pubblico, rispetto a quelli normalmente previsti dal diritto civile.

Il controllo analogo presuppone che l'ente possa esercitare dei poteri maggiori rispetto a quelli riconosciuti dal diritto societario al socio.

38

DECRETO BERSANI: SERVIZI STRUMENTALI

L'affidamento dei servizi strumentali alle società in house è sempre consentito indipendentemente dal valore degli stessi in quanto non si viola alcuna norma sulla concorrenza.

Non possono coesistere servizi strumentali e servizi pubblici locali in capo ad una medesima società si dovrà operare una scissione in due società distinte (Corte dei Conti Lombardia parere 517 del 17/10/11)

39

L'ART. 3, COMMA 27 DELLA LEGGE N. 244/2007 (FINANZIARIA 2008)

Oggi l'art. 3 comma 27 ci dice che

“al fine di tutelare la **concorrenza** e il **mercato**, le amministrazioni..., non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di **interesse generale** e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni..., nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

40

L'ART. 14, COMMA 32 DELLA LEGGE N. 122/2010

Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27-29 della legge 244/07

i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni, a meno che le società già costituite:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi (2009-2011);
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Le disposizioni di cui al comma 32 non si applicano alle società, con partecipazione paritaria (stessa quota) ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti;

41

L'ART. 14, COMMA 32 DELLA LEGGE N. 122/2010

i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società;

entro il 31 dicembre 2013 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere 15.11.2011 n. 602)

42

Ulteriori verifiche sulle società

- dell'art.1, commi 725,726,727 e728 della legge 296/06 (entità massima dei compensi agli amministratori di società partecipate);
- dell'art.1, comma 729 della legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate);
- dell'art.1, comma 718 della legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Presidente e assessori, se nominati membri dell'organo amministrativo di società partecipate);
- dell'art. 1, comma 734 della legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite reiterate). Visto altresì la circolare del Ministero degli Affari Regionali del 13/07/07 (G.U. 173 del 27/07/07)

43

riferimenti

Bazzan Caterina

E mail: bazzan.caterina@provincia.vicenza.it

44